



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA PROVINCIALE
DI REGGIO EMILIA

SEZIONE 3

riunita con l'intervento dei Signori:

- MONTANARI MARCO Presidente e Relatore
- LANZONI CARLO Giudice
- ROMITELLI BRUNO Giudice
-
-
-
-

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 362/13 (riunito)

UDIENZA DEL

28/01/2014

ore 09:00

SENTENZA

N°

69/3/2014

PRONUNCIATA IL:

28/01/2014

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

04/03/14

Il Segretario

[Handwritten signature]

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sul ricorso n. 362/13 depositato il 17/05/2013
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS027902453 IVA-ALTRO 2007
- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS027902453 IRAP 2007
- contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dai ricorrenti:

[Redacted text]

difeso da:

[Redacted text] ILIA RE

difeso da:

[Redacted text] REGGIO EMILIA RE

difeso da:

[Redacted text] REGGIO EMILIA RE



(segue)

SEZIONE

N° 3

REG.GENERALE

N° 362/13 (riunificato)

UDIENZA DEL

28/01/2014

ore 09:00

difeso da:
[REDACTED]

- sul ricorso n° 363/13
depositato il 17/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS017902752 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]

difeso da:
[REDACTED]

- sul ricorso n. 364/13
depositato il 17/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS017902754 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]

difeso da:
[REDACTED]

- sul ricorso n. 365/13
depositato il 17/05/2013

- avverso AVVISO DI ACCERTAMENTO n° THS017902755 IRPEF-ALTRO 2007
contro: AG.ENTRATE DIR. PROVIN. UFF. CONTROLLI REGGIO EMILIA

proposto dal ricorrente:
[REDACTED]

difeso da:
[REDACTED]

CTP.RE.R.G.R.N°362/13 Pres. Rel. Montanari

totalmente carenti di, autonoma ,motivazione in quanto pedissequamente rifacentisi all'atto emesso ni confronti della "Società": l'Agenzia si costituisce in giudizio con controdeduzioni con cui :* ,in via pregiudiziale, si richiama alla sent.2013/6071 della Corte di Cassazione ,secondo la quale *"le obbligazioni gravanti sulla società estinta si trasferisc(o)no ai soci , i quali ne rispondono illimitatamente o nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione, a seconda che pendente societate fossero o meno illimitatamente responsabili per i debiti sociali."* , per affermare che ,comunque, trattandosi di una società di persone , i soci "risponderebbero" dei debiti societari ,come sopra esplicitato,**nel merito che, l'atto notificato alla "Società" sarebbe ampiamente motivato; per quanto attiene, poi, gli atti notificati ai soci ai fini irpef ,gli stessi sarebbero ,autonomamente, motivati per relationem con l'atto notificato alla "Società" ; Ricorrenti producono memoria con cui censurano la lettura fuorviante che l'Agenzia avrebbe fornito della citata sentenza della Suprema Corte; all'udienza dibattimentale le Parti si rifanno alle loro doglianze scritte.

Motivi della decisione

3-I ricorsi di cui in narrativa sono connessi e vanno riunificati in capo al R.G.R.N.° 362/13.

4-La Corte di Cassazione con la sent.s.u.2010/4062, già richiamata dai Ricorrenti ,ha affermato il noto principio di diritto in ordine all'effetto costitutivo dell'iscrizione della cancellazione dell'ente societario al Registro Imprese¹; applicando questo principio alla fattispecie concreta dedotta in giudizio e

¹ "L'art. 2495, comma secondo, c.c. come modificato dall'art. 4, D.Lgs. n. 6 del 2003 è norma innovativa e ultrattiva che, in attuazione della legge di delega, disciplina gli effetti delle cancellazioni delle iscrizioni di società di capitali e cooperative intervenute anche precedentemente alla sua entrata in vigore (1 gennaio 2004), prevedendo a tale data la loro estinzione, in conseguenza della indicata pubblicità e quella contestuale alle iscrizioni delle stesse cancellazioni per l'avvenire e riconoscendo, come in passato, le azioni dei creditori sociali nei confronti dei soci, dopo l'entrata in vigore della norma, con le novità previste agli effetti processuali per le notifiche intraannuali di dette citazioni, in applicazione degli artt. 10 e 11 delle Preleggi e dell'art. 73, ultimo comma, Costituzione."



CTP.RE.R.G.R.N°362/13 Pres. Rel. Montanari

,considerando che la cancellazione della "Società" è stata iscritta al Registro Imprese in data 28/12/2010, ne consegue che:

4.1-l'atto notificato è nullo ai sensi dell'art. 21-septies L. 241/1990² posto che manca di un elemento essenziale, quale il soggetto destinatario, essendo intestato ad un soggetto, ente societario, inesistente, in quanto estinto;

4.2-il ricorso interposto dai Ricorrenti avverso il suddetto atto va dichiarato inammissibile stante la carenza di legittimazione processuale del soggetto che affermano di rappresentare; insegna, infatti, la Cassazione che "La cancellazione volontaria dal registro delle imprese di una società, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società medesima, impedisce che essa possa ammissibilmente agire o essere convenuta in giudizio"(sent 2013/6070); né agli stessi va riconosciuta una legittimazione "iure proprio", in quanto portatori, sia come ex soci che ex liquidatori di un interesse ad agire, ex art 36 d.P.R.602/73³, in quanto l'atto de quo non è stato loro notificato al fine di accertarne la responsabilità come prevede l'art 36 cit.; né ha sicuramente pregio, comunque, la lettura che l'Agenzia dà (di parte) della massima⁴ della sentenza della Suprema Corte prima richiamata posto che la

² "Nullità del provvedimento E' nullo il provvedimento amministrativo che manca degli elementi essenziali, che è viziato da difetto assoluto di attribuzione, che è stato adottato in violazione o elusione del giudicato, nonché negli altri casi espressamente previsti dalla legge"

³ (Responsabilità ed obblighi degli amministratori, dei liquidatori e dei soci). La responsabilità di cui ai commi precedenti è accertata dall'ufficio delle imposte con atto motivato da notificare ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. Avverso l'atto di accertamento è ammesso ricorso secondo le disposizioni relative al contenzioso tributario di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636.

⁴ "Dopo la riforma del diritto societario, attuata dal d.lgs. n. 6 del 2003, qualora all'estinzione della società, di persone o di capitali, conseguente alla cancellazione dal registro delle imprese, non corrisponda il venir meno di ogni rapporto giuridico facente capo alla società estinta, si determina un fenomeno di tipo successorio, in virtù del quale: a) l'obbligazione della società non si estingue, ciò che sacrificerebbe ingiustamente il diritto del creditore sociale, ma si trasferisce ai soci, i quali ne rispondono, nei limiti di quanto riscosso a seguito della liquidazione o illimitatamente, a seconda che, "pendente societate", fossero limitatamente o illimitatamente responsabili per i debiti sociali; (Rv625323)

CTP.RE.R.G.R.N°362/13 Pres. Rel. Montanari

"Società", in vita , non aveva certo , ancora , un'obbligazione che l'Agenzia "accerta" due anni dopo la sua estinzione;

4.3-gli avvisi di accertamento notificati ai Ricorrenti ai fini irpef sono nulli per carenza di motivazione ,in quanto motivati per relationem con un atto ,a sua volta ,nullo.

5-In conclusione il ricorso avverso l'avviso di accertamento notificato alla "Società" va dichiarato inammissibile , mentre gli avvisi di accertamento notificati ai Ricorrenti ai fini irpef vanno annullati; le spese di giudizio a carico dell'Agenzia sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Commissione , dichiarata la connessione dei ricorsi di cui agli R.G.R.N°362-363-364-365/13, riunificatili in capo al R.G.R.N°362/13,dichiara inammissibile il ricorso di cui al R.G.R.N°362/13,accoglie i ricorsi di cui agli R.G.R.N°363-364-365/13,e per l'effetto annulla gli atti impugnati; le spese di giudizio quantificate in € 2000(duemila) sono a carico dell'Agenzia delle Entrate.

Reggio Emilia li 28 gennaio 2014

Il Presidente est.

